

# Messaggio

numero  
**8458**

data  
3 luglio 2024

competenza  
DIPARTIMENTO DELLE ISTITUZIONI

## **Revisione della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) - Norma transitoria relativa all'introduzione dei moltiplicatori distinti per le persone fisiche e le persone giuridiche**

Signor Presidente,  
signore deputate e signori deputati,

con il presente messaggio si propone l'introduzione di una norma transitoria (nuovo art. 216) nella Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), in relazione all'entrata in vigore, il 1° gennaio 2025, della facoltà per i comuni di fissare due moltiplicatori di imposta comunali distinti per le persone fisiche e le persone giuridiche.

### **I. PREMESSA**

Il 4 novembre 2019 il Gran Consiglio ha approvato una riforma fiscale, quale adeguamento alla Legge federale concernente la riforma fiscale e il finanziamento dell'AVS (RFFA) approvata dal popolo svizzero il 28 settembre 2018.

Questa riforma contiene pure una modifica degli articoli 177 e 178 della Legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC), con cui viene introdotta la possibilità per i comuni di fissare due moltiplicatori distinti per le imposte sul reddito e sulla sostanza delle persone fisiche (PF) nonché per le imposte sull'utile e sul capitale delle persone giuridiche (PG), facoltà che sarà effettiva con l'entrata in vigore fissata il 1. gennaio 2025 (cfr. BU 2/2020 del 17 gennaio 2020).

Su impulso della Piattaforma di dialogo Cantone-Comuni, nel corso del mese di aprile dell'anno in corso, la Divisione delle contribuzioni in collaborazione con la Sezione degli enti locali ha promosso un'indagine conoscitiva al fine di captare le varie sensibilità dei Comuni in merito all'avvento imminente del moltiplicatore comunale differenziato e in particolare le perplessità emerse in relazione alla possibilità di prevedere un moltiplicatore delle PG inferiore a quello delle PF.

All'indagine hanno risposto 73 comuni, corrispondenti al 69% del totale degli enti locali; tenuto conto della popolazione da essi rappresentata solo il 24% propende per la soluzione decisa nel 2019, senza ulteriore modifica. Per contro, la maggioranza (76%), comprendente buona parte dei centri urbani, preferisce l'introduzione di una norma che impedisce l'adozione di un moltiplicatore delle PG al di sotto di quello delle PF. All'interno di questa maggioranza è emersa una preferenza (53%) per una limitazione a 5 anni di tale norma.

Il Consiglio di Stato comprende il timore espresso in modo particolare dai centri urbani di fronte al possibile acuirsi di una concorrenza fiscale da parte dei comuni dei rispettivi

agglomerati, a cui difficilmente potrebbero rispondere con analoghe misure di sgravio fiscale; ciò tenuto conto della importante quota di imposta delle PG di cui in genere dispongono e quindi della forte perdita che una riduzione da parte loro del moltiplicatore comunale delle PG comporterebbe. In una lettera congiunta, le quattro città sottolineano pure come la prossima riduzione dell'aliquota dell'imposta sull'utile delle PG dall'8% al 5,5% potrebbe portarle a dovere compensare i minori introiti con un aumento del moltiplicatore delle PG. Essi chiedono infine che in questa fase transitoria di cinque anni si apra un dialogo con il Cantone allo scopo di rivedere la norma relativa alla determinazione del moltiplicatore.

Soppesando perciò le varie richieste, anche in rapporto al peso demografico delle stesse ed al ruolo importante che i centri urbani svolgono per lo sviluppo delle rispettive regioni, il Consiglio di Stato ha deciso di proporre la soluzione descritta nel prossimo capitolo.

## **II. LA SOLUZIONE PROSPETTATA**

Tenuto conto di quanto sopra, viene quindi proposta una norma transitoria nella LOC, ovvero il nuovo art. 216, al fine di sospendere per cinque anni la possibilità di fissare il moltiplicatore delle persone giuridiche al di sotto di quello delle persone fisiche. Dal 2025 al 2029 compreso, il moltiplicatore delle PG potrà essere uguale o superiore a quello delle PF. In quest'ultimo caso, rimane valida la regola dell'art. 177 cpv. 1<sup>bis</sup> approvata il 4 novembre 2019 secondo la quale il moltiplicatore delle PG non potrà essere superiore di oltre 60 punti rispetto a quello delle PF.

Al fine di poter valutare l'impatto della misura, dopo tre anni dalla sua entrata in vigore verrà fatta una verifica dell'utilizzo del moltiplicatore differenziato ed eventualmente, come chiedono le città, di discutere eventuali ripensamenti della relativa norma.

## **III. CONSEGUENZE DI NATURA FINANZIARIA**

La modifica qui proposta non porta a conseguenze per le finanze cantonali.

## **IV. RELAZIONE CON LE LINEE DIRETTIVE E IL PIANO FINANZIARIO**

La modifica in esame ha la sua origine nella riforma fiscale approvata nel 2019. Questa si inserisce a pieno titolo nell'obiettivo 10 "Sviluppo del diritto tributario" dell'asse strategico no. 2 "Sviluppo e attrattiva del Cantone Ticino", descritti nel Programma di legislatura 2023-2027 del febbraio 2024.

Come risulta dal capitolo precedente, non è necessaria una correzione delle cifre di piano finanziario.

## **V. CONCLUSIONI**

La presente modifica trae origine dai timori espressi da alcuni centri urbani di un acuirsi della concorrenza fiscale tra i centri urbani e i comuni dei rispettivi agglomerati, indotta dalla possibilità di fissare moltiplicatori differenziati tra PG e PF a partire dal 1° gennaio 2025 con la possibilità di avere un moltiplicatore delle PG inferiore a quello

**Messaggio n. 8458 del 3 luglio 2024**

delle PF. Un rischio che, come emerso da un sondaggio promosso dal Cantone, è percepito anche da altri comuni.

La soluzione condivisa dagli enti locali è quella di impedire, per i primi 5 anni dall'entrata in vigore della modifica normativa, che i comuni possano fissare un moltiplicatore delle PG inferiore a quello delle PF. Questa soluzione sarà oggetto di una valutazione finale, in base alla quale sarà possibile stabilire l'eventuale revoca di questo meccanismo transitorio.

Vogliate gradire, signor Presidente, signore deputate e signori deputati, l'espressione della nostra massima stima.

Per il Consiglio di Stato

Il Presidente: Christian Vitta

Il Cancelliere: Arnaldo Coduri

Messaggio n. 8458 del 3 luglio 2024

Disegno di

**Legge  
organica comunale  
(LOC)**  
modifica del.....

IL GRAN CONSIGLIO  
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visto il messaggio del Consiglio di Stato n. 8458 del 3 luglio 2024,

decreta:

**I**

La legge organica comunale del 10 marzo 1987 (LOC) è modificata come segue:

**Moltiplicatori differenziati**

**Art. 216**

Per i periodi fiscali dal 2025 al 2029 compreso, in deroga all'art. 177 cpv. 1<sup>bis</sup> LOC, il moltiplicatore d'imposta delle persone giuridiche non può essere inferiore al moltiplicatore delle persone fisiche.

**II**

<sup>1</sup>La presente legge sottostà a referendum facoltativo.

<sup>2</sup>Essa entra in vigore il 1° gennaio 2025.